

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXIV.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	695	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Senatori SANTERO e CEMMI: Modifica del 4° comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (1827) .	696	
PRESIDENTE . . . . .	696, 697, 698	
COTELESSA, <i>Relatore</i> . . . . .	696, 698	
LUCIFREDI . . . . .	696, 698	
DELGROIX . . . . .	696	
GIANQUINTO . . . . .	696, 697	
DE MARIA . . . . .	697	
BUBBIO . . . . .	697	
FERRI . . . . .	697, 698	
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	697, 698	
AGRIMI . . . . .	698	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
BUCCIARELLI DUCCI e AMATUCCI: Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (2112) .	699	
PRESIDENTE . . . . .	699, 700, 701	
BUBBIO, <i>Relatore</i> . . . . .	699, 700	
DELGROIX . . . . .	699, 700	
AMATUCCI . . . . .	700, 701	
LUCIFREDI . . . . .	700	
TOZZI CONDIVI . . . . .	700	
		MARENGHI, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . . 700
		DE MARIA . . . . . 700, 701
		JACOMETTI . . . . . 701
		<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>
		MARENGHI: Modificazione dell'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (1586) . . . . . 701
		PRESIDENTE . . . . . 701, 702
		RIVA, <i>Relatore</i> . . . . . 701
		MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . . 702
		COTELESSA . . . . . 702
		TOZZI CONDIVI . . . . . 702
		FERRI . . . . . 702
		LUCIFREDI . . . . . 702
		DELGROIX . . . . . 702
		BUBBIO . . . . . 702
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 702
		<b>La seduta comincia alle 10.</b>
		SAMPIETRO UMBERTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
		<b>Comunicazioni del Presidente.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bartole e Marconi sostituiscono, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

seduta odierna, rispettivamente i deputati Conci Elisabetta e Giraudò.

Interviene inoltre il deputato Amatucci quale presentatore della proposta di legge n. 212.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Santero e Cemmi: Modifica del 4° comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (1827).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Santero e Cemmi: Modifica del quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, già discussa e approvata dalla I Commissione permanente del Senato. La proposta di legge è già stata discussa dalla nostra Commissione nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il relatore, onorevole Cotellessa, ha la parola per riferire sullo stato della proposta di legge.

COTELLESA, *relatore*. Devo ricordare soltanto alla Commissione che l'onorevole Lucifredi aveva proposto di sostituire al testo della proposta di legge approvato dal Senato, un altro testo.

L'articolo unico della proposta di legge, nel testo approvato dalla I Commissione permanente del Senato, è del seguente tenore:

« Il quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il consiglio comunale, per gravi e giustificati motivi e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare, di volta in volta, la costruzione di edifici e l'ampliamento di quelli esistenti nella zona di rispetto dei cimiteri. Il medesimo potere è concesso in ordine alle nuove costruzioni finora eseguite nella zona di rispetto » .

Ora, l'onorevole Lucifredi propone di sostituirlo col seguente:

« Dopo il quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

« Può altresì il prefetto, su motivata richiesta del consiglio comunale e previo con-

forme parere del consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre eccezionalmente l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi purché il raggio della zona non sia mai inferiore ai cento metri ».

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha facoltà di illustrare la sua proposta.

LUCIFREDI. La ragione dell'emendamento da me proposto rientra in quell'ordine di idee che già ebbi ad esporre nella seduta in cui fu iniziata la discussione di questa proposta di legge. Vale a dire, non mi sembra, per motivi che non ritengo qui di dovere illustrare, che sia pericoloso consentire, con provvedimenti da prendersi di volta in volta in relazione alla richiesta per singole costruzioni, la possibilità di una deroga ad un vincolo così importante come questo della zona di rispetto dei cimiteri.

Siccome la proposta dei senatori Santero e Cemmi parte da una situazione meritevole di valutazione, cioè la situazione di alcuni comuni in cui il terreno è così scarso che l'utilizzazione di certe aree, ove la cosa sia compatibile con le ragioni di carattere igienico-sanitario, è necessaria per lo sviluppo del paese, io ho proposto questa nuova formula che avrebbe il preciso significato di evitare la valutazione caso per caso la quale può determinare situazioni molto pericolose e favoritismi. Si consente, cioè, che là, ove un consiglio comunale faccia presente la situazione di particolare necessità e non vi siano ragioni contrarie da valutarsi da parte del consiglio provinciale di sanità, si possa, non con riferimento alla richiesta di Tizio o di Caio di poter fabbricare, ma del consiglio medesimo del comune interessato, delimitare una zona più ristretta, riservando sempre, a mio giudizio, il vincolo dei 100 metri, non tanto per motivi igienici quanto per il rispetto che si deve ai defunti.

In questo senso ritengo che i pericoli prospettati la volta scorsa verrebbero ad essere quasi del tutto eliminati.

DELCROIX. Sarei in linea di massima d'accordo con l'onorevole Lucifredi. Vorrei però che i vincoli fossero tali per cui le eccezioni rimanessero limitate al massimo.

GIANQUINTO. Nell'ultima seduta, esaminandosi la proposta di legge, ebbi ad esprimere l'opposizione del mio gruppo, motivandola con ragioni igieniche e morali ed anche allo scopo di evitare eventuali speculazioni

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

sulle aree fabbricabili. Ora però, con l'emendamento che viene proposto, queste ragioni pensiamo possano essere superate. Vorremmo tuttavia chiedere un'ulteriore garanzia, e cioè proporre che il consiglio comunale in questa materia si pronunci a maggioranza dei componenti il consiglio comunale stesso, onde evitare eventuali colpi di forza. E questo, ripeto, per avere una garanzia maggiore.

DE MARIA. Sono d'accordo con l'onorevole Lucifredi e quindi favorevole al suo emendamento, che mi pare migliore del testo approvato al Senato, in quanto non lascia, come invece propongono i due senatori proponenti, che l'iniziativa parta dal prefetto. Queste zone oggi, secondo la legislazione vigente, possono essere non dico manomesse ma gravemente intaccate a scapito del rispetto dovuto ai cimiteri, con motivi che obiettivamente non presentano garanzia alcuna. Ma l'onorevole Lucifredi in fondo propone la riduzione da 200 a 100 metri e quindi questa insuperabile delimitazione rimane come una norma generale che è in ogni caso e per tutti valida. E quindi, sotto questo aspetto, possiamo accedere alla proposta. Questa delimitazione poi vale anche per quanto riguarda i motivi igienici, perché anche se oggi l'igiene è tanto progredita, certe misure cautelative non sono mai di troppo.

Circa la maggioranza qualificata che l'onorevole Gianquinto propone, in fondo mi lascia qualche perplessità per alcuni altri motivi. Nei grandi centri come ad esempio Milano, Roma, Napoli, infatti, questo parere del consiglio comunale sarà senz'altro possibile a maggioranza qualificata, ma nei piccoli centri, invece, dove di norma queste maggioranze comunali non si colorano di tinte politiche, la maggioranza qualificata si presterebbe al gioco di interessi particolaristici. Mi pare quindi che, proprio agli effetti di ciò che l'onorevole Gianquinto si propone, vale a dire sopprimere con questa legge ogni possibile speculazione locale, nei piccoli centri quanto egli suggerisce sarebbe controproducente.

GIANQUINTO. Io insisto perché la sussistenza dei gravi e giustificati motivi sia garantita dal voto a maggioranza qualificata.

BUBBIO. Per quanto riguarda l'aggiunta proposta dall'onorevole Gianquinto io sono d'accordo con l'onorevole De Maria, in questo senso: la legge specifica i pochissimi casi in cui occorre la maggioranza cosiddetta qualificata. Ora, il consiglio comunale si pronuncia sempre a maggioranza semplice. Ma io ho un'altra osservazione molto più importante da

fare: siamo proprio persuasi della necessità di questa legge? La terra dei morti non soltanto va rispettata ma vanno rispettati anche i vivi. Perché costruire tanti alloggi nella vicinanza immediata dei cimiteri, dove ogni giorno transitano funerali? In luoghi ove domina la visione più o meno triste delle lapidi e dei cipressi? Io penso a quelle piccole creature che nascono e crescono in questo ambiente e vorrei che gli onorevoli colleghi riflettessero a loro volta sulla cosa. Vi sono centri abitati che dispongono di tanto spazio nei dintorni; perché dobbiamo ancor più limitare questa zona di silenzio, di rispetto, di decoro, direi? Io penso non ci sia cosa più triste di una casa davanti a un cimitero. Pensiamo quindi ai vivi e specialmente ai fanciulli.

Concludendo formulerei per lo meno in via subordinata un emendamento secondo il quale i fabbricati costruiti nell'area ridotta dalla presente legge non possono essere adibiti ad abitazione. Comunque, in via principale, io chiedo il non passaggio all'esame dell'articolo unico.

FERRI. In questa materia sono state manifestate due esigenze contrastanti: una, espressa con tanto calore dall'onorevole Bubbio, per il mantenimento della situazione attuale in ossequio al rispetto dovuto ai cimiteri; un'altra, espressa dal disegno di legge, che richiede una certa comprensione di particolari situazioni di eccezionale carenza di aree fabbricabili.

A me pare che il nuovo testo dell'articolo unico, proposto dall'onorevole Lucifredi, contemperi le due esigenze e pertanto mi dichiaro ad esso favorevole.

Anche la proposta dell'onorevole Gianquinto mi sembra accettabile, per quanto, dal punto di vista della sistematica legislativa, mi pare che l'osservazione dell'onorevole Bubbio in proposito non sia priva di fondamento.

DELCROIX. Mi dichiaro contrario alla proposta dell'onorevole Bubbio.

MAZZA, *Alto Commissario Aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Bubbio di non passare all'esame dell'articolo unico.

(Non è approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Do lettura del testo del Senato:

« Il quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il consiglio comunale, per gravi e giustificati motivi e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare, di volta in volta, la costruzione di edifici e l'ampliamento di quelli esistenti nella zona di rispetto dei cimiteri. Il medesimo potere è concesso in ordine alle nuove costruzioni finora eseguite nella zona di rispetto ».

L'onorevole Lucifredi propone di sostituire l'articolo unico della proposta di legge con il seguente:

« Dopo il quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

« Può altresì il prefetto, su motivata richiesta del consiglio comunale e previo conforme parere del consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre eccezionalmente l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché il raggio della zona non sia mai inferiore ai cento metri ».

L'onorevole Gianquinto propone di inserire, in questo nuovo testo, dopo le parole « consiglio comunale » le altre « deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ».

L'onorevole Bubbio, infine, propone di aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: « e purché i fabbricati da erigersi in tale zona non siano destinati ad uso di abitazione ».

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Lucifredi, fino alle parole: « consiglio comunale ».

(È approvato).

A questo punto va inserito l'emendamento proposto dall'onorevole Gianquinto.

AGRIMI. Sono un pò perplessi in ordine a questo emendamento. È un fatto veramente nuovo che si debba richiedere la maggioranza qualificata per una delibera del genere.

LUCIFREDI. Comprendo la preoccupazione dell'onorevole Gianquinto, e non sarei affatto contrario ad approvare il suo emendamento. Tuttavia, debbo far osservare che neppure per deliberare sui regolamenti comunali è richiesta la maggioranza qualificata del consiglio, e

perciò, se l'onorevole Gianquinto insiste, mi asterrò dalla votazione.

COTELLESA. A me sembra che non dovremmo intervenire in questa materia, che è già chiaramente regolata dal testo unico delle leggi comunali e provinciali.

MAZZA, *Alto Commissario Aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il problema non è di ordine igienico-sanitario, ma soltanto di ordine psicologico e di lavori pubblici, un problema di urbanistica, e pertanto io non posso che rimettermi alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gianquinto, di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Vi è, ora, l'ultima parte del nuovo testo Lucifredi.

DELCROIX. Propongo di sostituire le parole « non sia » con le parole: « non risulti ».

LUCIFREDI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultima parte del nuovo testo Lucifredi, di cui ho già dato lettura, con la modifica dell'onorevole Delcroix.

(È approvata).

Rimane, infine, l'emendamento aggiuntivo Bubbio.

LUCIFREDI. Non sono favorevole all'emendamento, perché esso svuota completamente di significato il provvedimento.

FERRI. Anch'io sono contrario all'emendamento, per le ragioni che sono state finora dette.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bubbio, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

L'articolo unico della proposta di legge risulta pertanto approvato nel seguente testo

Dopo il quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente:

« Può altresì il prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre eccezionalmente l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché il raggio della zona non risulti mai inferiore ai cento metri ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

Avverto che, in conseguenza delle modifiche apportate, il titolo del provvedimento deve essere variato come segue: « Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri ».

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed Amatucci: Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (2112).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci e Amatucci: Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

L'onorevole Bubbio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUBBIO, *Relatore*. La proposta di legge n. 2112, presentata dagli onorevoli Bucciarelli Ducci ed Amatucci, ha per scopo di sottrarre ai restrittivi limiti stabiliti dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, i cimiteri militari di guerra. Tale articolo dispone che non possano eseguirsi nuove costruzioni od ampliamenti di edifici già esistenti nel raggio di duecento metri dai cimiteri. I motivi di questa prevenzione sono ovvi e rispondono soprattutto ad esigenze di tutela della igiene in rapporto particolarmente alle acque del sottosuolo, nonché ad esigenze del decoro e del rispetto dovuto alle aree destinate alla sepoltura. Ora, se tale vincolo permanente può essere giustificato in rapporto ai cimiteri in funzione, e cioè permanentemente destinati a ricevere le salme, per quanto proprio in questa stessa seduta della Commissione si sia approvata una legge per la riduzione del vincolo a cento metri nei casi eccezionali, può essere riguardato come ultraidoneo ed eccessivamente rigoroso per i cimiteri militari di guerra, che avendo cessato la loro destinazione ad inumazione dei militari deceduti per causa di guerra, non hanno attualmente più tale funzione, ferma permanendo la loro finalità di dare ricetto alle salme che in essi vennero inumate nel periodo bellico e dell'immediato dopoguerra.

Per questi cimiteri, che sono pur sempre permanenti e inamovibili, secondo la proposta

in esame si dovrebbe dichiarare decaduto il vincolo del citato articolo 338, allo scadere del decimo anno dalla data del seppellimento dell'ultima salma. Tale termine può apparire sufficiente per far venir meno ogni eventuale pregiudizio igienico-sanitario e, d'altronde, come è noto, dopo tale termine, quasi tutti i regolamenti locali di polizia mortuaria dispongono lo sgombero delle spoglie dei sepolti nei cimiteri civili ordinari.

Ritiene il relatore che la proposta di legge meriti accoglimento, tenendo presente che con essa non si attenta alla conservazione e al rispetto dovuto ai cimiteri militari di guerra che potranno continuare ad essere mantenuti nella loro integrità, ma solo si attenua e si elimina, dopo il termine sopra indicato, il rigoroso vincolo cui sono sottoposte le zone nel circuito dei duecento metri, rendendo così possibile utilizzare delle zone rimaste urbane e suburbane per le necessità edilizie dei centri abitati, in cui, a causa della loro espansione, questi cimiteri di guerra, in molti casi, sono venuti ad incorporarsi.

D'altronde è rilevato nella relazione dei proponenti che tali cimiteri, dopo un certo periodo di tempo, si trasformano in ossari e chiese o monumenti commemorativi, cui anche dal punto di vista del rispetto che deve circondarli, nessun pregiudizio può sorgere dalla costruzione di edifici ad essi vicini.

È d'uopo comunque osservare che in nessun modo l'applicazione della norma proposta può portare per sé sola all'annullamento dei cimiteri predetti, ben chiara e definita essendo la finalità cui essa tende.

Pertanto si propone l'accoglimento dell'articolo unico nella sua formulazione.

Infine si propone che nel titolo della legge sia indicato succintamente l'oggetto della modifica proposta all'articolo 338, e ciò per l'opportunità già in altri casi rilevata di ben chiarire l'oggetto delle nuove leggi, a render più agevole le ricerche e l'applicazione loro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DELCROIX. Sappiamo tutti che i cimiteri di guerra sono destinati a scomparire e ad essere sostituiti da monumenti ossari. Però io vorrei sapere dall'onorevole Relatore se su questa materia si è pronunciato il Commissariato per le onoranze ai caduti, esistente presso il Ministero della difesa. Non vorrei infatti che, mentre ci siamo tanto preoccupati e cautelati per garantire lo spazio di rispetto dei cimiteri diciamo così civili, si abolissero senz'altro i vincoli esistenti per quelli di guerra, senza nessuna particolare garanzia al ri-

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

guardo. Infatti questi possono anche non venire sostituiti da monumenti-ossari. So che esiste un Commissariato generale per le onoranze ai caduti, che provvede appunto al recupero delle salme, alla sostituzione dei cimiteri con monumenti-ossari, e così via. Ora, prendere un provvedimento come questo in esame senza conoscere il parere di questo particolare Commissariato non mi sembra logico né opportuno.

BUBBIO, *Relatore*. Che sia stato consultato questo Commissariato, per la verità, non mi risulta.

PRESIDENTE. L'onorevole Delcroix ne fa una proposta formale?

DELCROIX. Non ne faccio una questione formale, ma credo tuttavia doveroso da parte mia sottoporre la questione alla Commissione.

AMATUCCI. Per rispondere all'onorevole Delcroix vorrei precisare che i fini istituzionali di questo Commissariato esistente presso il Ministero della difesa non riguardano l'oggetto della proposta di legge di cui noi ci occupiamo, ma solo opere di conservazione e ampliamento dei cimiteri esistenti. Esso pertanto non può esprimere nessun parere vincolante o meno per quanto riguarda le disposizioni relative alla distanza o zona di rispetto dei duecento metri intorno ai cimiteri. Ora, se lo scopo della esistenza di questo Commissariato è il rispetto della tutela del prestigio che debbono avere i cimiteri di guerra, è troppo evidente che la proposta dell'onorevole Bucciarelli Ducci e mia non mira affatto a commettere una lesione al rispetto di questi cimiteri di guerra. Ma, anche in armonia con la proposta di legge testé approvata, direi di annullare il limite della distanza di 200 metri; tanto più che noi aggiungeremmo la clausola del termine di dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma, per modo che questi cimiteri o non sono più esistenti o si trasformano in monumenti-ossari.

Quando ricordiamo che abbiamo ancora cimiteri di guerra del 1915-18, per cui manteniamo questa zona di rispetto dei 200 metri, mi sembra che la proposta possa avere accoglimento da parte della Commissione.

LUCIFREDI. Comprendo perfettamente le ragioni che hanno determinato la proposta degli onorevoli colleghi Bucciarelli Ducci e Amatucci, e penso che senz'altro debba essere presa in considerazione. Mi sembra tuttavia che il fatto di consentire la edificabilità e comunque l'utilizzabilità di queste zone, là dove rimangono questi cimiteri e non si creano quei tali ossari, senza alcun limite, sia cosa che contrasti con quel rispetto di cui si parlava

poco fa, il quale, nel caso di cimiteri di guerra, deve essere considerato, se possibile, ancora maggiore, a mio giudizio.

Ora, a proposito della precedente legge discussa, ci è stato detto da parte dell'Alto Commissariato e dei nostri onorevoli colleghi medici, che quelle ragioni di ordine sanitario oggi non sussistono più. Se questo è vero (e in quel caso abbiamo avanzato la proposta di mantenere i cento metri di rigore) questi cento metri sono dovuti alla pietà e al rispetto dei defunti, vorrei quindi dire agli onorevoli presentatori di questa proposta di legge che anche qui i cento metri dovrebbero essere rispettati. Perché, infatti, pensare che sul posto vi si possa impiantare uno stabilimento, a me sembra cosa che urti il sentimento di devozione verso coloro che hanno perduto la vita per la Patria.

AMATUCCI. Nella mia qualità di proponente, non avrei difficoltà a che fosse stabilita una zona di rispetto. Desidero, però, osservare che, mentre nel caso dei cimiteri comuni esistono sempre ragioni igienico-sanitarie che consigliano una zona di rispetto di una certa estensione, per quanto riguarda i cimiteri militari si tratta soltanto del rispetto dovuto al luogo, e pertanto, la zona di rispetto in parola può essere notevolmente ridotta rispetto a quella stabilita per i cimiteri civili.

TOZZI CONDIVI. Condivido il parere dell'onorevole Amatucci e propongo formalmente di aggiungere la clausola della zona di rispetto, ridotta però a 50 metri.

PRESIDENTE. Poiché nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo si dichiara favorevole alla proposta Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

« All'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è inserito, dopo il primo, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 40 anni dal seppellimento dell'ultima salma ».

BUBBIO, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta Tozzi Condivi.

DE MARIA. Premesso che non sono motivi di natura igienica che debbono preoccuparci, bensì di natura psicologica, desidero far riflettere i colleghi sulla opportunità di una maggior cautela nel ridurre tanto sensi-

bilmente la zona di rispetto. Io penso che non sarebbe inopportuno introdurre, in questa legge, le stesse norme cautelative — quale, fra le altre, la delibera del consiglio comunale — che sono state introdotte nella legge, testé approvata, che riguarda i cimiteri civili.

JACOMETTI. Sono contrario alla proposta De Maria, perché si tratta di due cose completamente diverse. La legge Santero riguarda cimiteri funzionanti, questa in esame riguarda cimiteri di guerra o mausolei, che non sono altro che luoghi di pellegrinaggio.

D'altra parte, ho visto che a Parigi, ad esempio, esistono mausolei a cinque metri di distanza dalle costruzioni edilizie.

AMATUCCI. Anche in Italia ne abbiamo un esempio a Cassino; e lì è stato lo stesso Ministero che, d'accordo con le altre autorità competenti, all'atto della trasformazione del cimitero in mausoleo, ha provveduto a stabilire una zona di rispetto.

Vorrei, pertanto, permettermi di invitare la Commissione ad accogliere la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi.

DE MARIA. Insisto nel mio punto di vista e pertanto propongo di inserire in questa legge le stesse norme cautelative introdotte nella legge Santero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione — salvo formulazione specifica — la proposta De Maria.

*(Non è approvata).*

Pongo allora in votazione il testo dell'articolo unico, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

L'onorevole Tozzi Condivi propone di aggiungere, in fine, le parole: « e a condizione che la distanza di rispetto non risulti inferiore a 50 metri ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questo emendamento.

*(È approvato).*

Avverto che, come giustamente ha fatto presente il relatore, è opportuno specificare nel titolo l'oggetto della legge. Pertanto il titolo della proposta di legge potrebbe essere integrato come segue « Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra ».

*(Così rimane stabilito).*

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Marengi: Modificazione dell'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (1586).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Marengi, recante modificazione dell'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

L'onorevole Riva ha facoltà di riferire sulla proposta di legge.

RIVA, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame si propone di modificare l'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Lo scopo è quello di snellire le pratiche inerenti alla costruzione di acquedotti rurali che sono indispensabili e sui quali pertanto contano le nostre popolazioni. Queste costruzioni erano sottoposte alla approvazione del relativo progetto da parte del Consiglio provinciale di sanità con notevole dispendio di tempo. Con la legge 20 luglio 1952, n. 1007, si è già provveduto a snellire queste pratiche burocratiche, per quanto concerne la approvazione dei progetti per la costruzione di acquedotti civili. Con tale legge, difatti, si attribuisce al medico provinciale la facoltà, già demandata al Consiglio provinciale di sanità, di esprimere il parere su progetti fino all'importo di 20 milioni di lire, con notevole risparmio di tempo, là dove prima si doveva attendere a lungo il parere del Consiglio provinciale di sanità, presieduto dal prefetto, che si riunisce soltanto qualche volta all'anno. L'onorevole Marengi propone di sottrarre appunto i progetti per gli acquedotti rurali al parere del Consiglio provinciale di sanità e affidarli a quello del medico provinciale il quale ultimo può di volta in volta esprimere il proprio parere.

Questa, in sostanza, la modifica che si propone con la proposta di legge in esame. Però l'onorevole presentatore non fa cenno, nel suo articolo unico, alla costruzione di case e di borgate rurali. Io penserei pertanto che fosse opportuno inserire, invece, in questa legge, anche la costruzione di queste ultime, affidando anche questo settore al parere del medico provinciale anziché al Consiglio provinciale. Quindi io proporrei una modifica sostanziale in questo senso.

Infine un altro emendamento che proporrei è quello di sostituire il parere del Consiglio provinciale di sanità a quello del Con-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

siglio superiore quando si tratta di acquedotti che interessano più provincie.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**MAZZA, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.** Quando si tratta di più provincie è logico che sia il Consiglio superiore di sanità ad esprimere il relativo parere.

**COTELLESA.** Credo sia del tutto giusta la proposta di legge dell'onorevole Marengi ma non trovo affatto giustificate le modifiche richieste dall'onorevole relatore e per due ragioni. Per quanto riguarda le case rurali sono d'accordo che si possa dare al medico provinciale la facoltà del parere, non sono d'accordo, invece, per quanto riguarda i borghi rurali in quanto la loro costruzione è molto più complessa e il Consiglio provinciale, non dimentichiamolo, ha nel suo seno non solo il medico provinciale ma l'ingegnere, l'agronomo, ecc. e quindi ha la possibilità di meglio considerare tutti gli aspetti e condurre a termine in profondità l'esame dei vari problemi che si pongono e di conseguenza lo studio, nel suo complesso, dei relativi progetti. Quando poi ci troviamo di fronte a più provincie non può essere una a decidere su un'altra, e il parere del medico provinciale potrebbe essere influenzato. Si deve quindi andare ad un superiore organo; di qui la necessità che i progetti vadano al Consiglio superiore di sanità allorché trattasi di più provincie. Invece, trattandosi di una sola provincia, sono d'accordo per il medico provinciale.

**TOZZI CONDIVI.** Le osservazioni fatte finora dimostrano la necessità di apportare qualche modifica alla proposta di legge. Mi permetterei di suggerire il seguente nuovo testo dell'articolo unico:

« L'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente

« I progetti di opere per gli acquedotti rurali e per la costruzione di case rurali, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e di quelle a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale e dei medici provinciali per tutte le provincie competenti se si tratti di opere che interessano più provincie. Nel caso di disaccordo nei pareri dei medici provinciali, la pratica deve essere inviata al Consiglio superiore di sanità ».

Naturalmente il testo può essere modificato, ma è il concetto che io desidererei fissare, in analogia, del resto, al criterio seguito

in materia agraria e in materia di lavori pubblici. Mandare le pratiche direttamente al Consiglio superiore di sanità senza aver tentato di risolverla in sede regionale, mi sembra una perdita di tempo non indifferente.

**FERRI.** Un'osservazione di fondo è necessario fare subito in merito a questa proposta di legge, il cui proponente, nella sua relazione, si richiama alla legge 20 luglio 1952, n. 1007, che ha modificato l'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie, ma di cui, nella presente, pare non tenga affatto conto. Con quella legge, infatti, si attribuiva al medico provinciale la facoltà di dare pareri per gli acquedotti civili, purché il loro importo non superasse i venti milioni, con la presente proposta di legge, invece, si dà analogo parere al medico provinciale per quanto riguarda gli acquedotti rurali, ma non è fissato alcun limite di valore.

A me pare che, anche per una logica sistematica, le norme che vogliamo dettare in questa legge debbano essere adeguate a quelle contenute nel testo unico delle leggi sanitarie.

**LUCIFREDI.** Sono pienamente favorevole allo spirito della proposta di legge, ma ho un forte dubbio che mi induce a chiedere un rinvio della discussione.

Vorrei che si esaminasse questa proposta nel quadro delle norme, che a suo tempo abbiamo deliberato, relative al decentramento amministrativo.

**DELCROIX.** Mi associo alla proposta dell'onorevole Lucifredi.

**BUBBIO.** Anch'io mi associo alla proposta di rinvio. E ciò non soltanto per il dubbio manifestato dall'onorevole Lucifredi, ma anche perché si deve esaminare a fondo la proposta, che è stata avanzata, di estendere queste norme anche alle case e alle borgate.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni, può rimanere allora stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

Senatori **SANTERO** e **CEMMI**: « Modifica all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio



---

 LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956
 

---

1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri » (1827):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

BUCCIARELLI DUCCI e AMATUCCI: « Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra » (2112):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi, Amiconi, Angelucci Mario, Antonozzi, Bartole, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Caprara, Cotelfessa, Delcroix, De Maria, Ferri, Gianquinto, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Marazza, Marconi, Pintus, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Secreto, Tarozzi, Togni, Tozzi Condivi, Valandro Gighiola, Viviani Luciana.

**La seduta termina alle 11,20.**

---

 IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

 Dott. FRANCESCO COSENTINO
 

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI